

¹⁰L'introito totale della CPC verrà utilizzato (...) per:

- a) l'esecuzione e l'applicazione del CCL compresa l'organizzazione e la realizzazione dei controlli (...);
- b) il sostegno e il finanziamento della formazione e del perfezionamento professionale;
- c) per la sicurezza e salute sul lavoro;

III

Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il 1° settembre 2026 ed è valido fino al 30 giugno 2028.

Bellinzona, 24 giugno 2026

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 31 luglio 2026.

Decreto del Consiglio di Stato che proroga e modifica l'obbligatorietà generale a livello cantonale, al contratto collettivo di lavoro nel ramo delle vetrerie del Cantone Ticino del 24 giugno 2026

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 7 capoverso 2 della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956;

visto l'articolo 23 della legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011,

decreta:

I
La validità dei decreti del Consiglio di Stato del 3 maggio 2011, del 19 febbraio 2014, del 23 dicembre 2015, del 9 maggio 2018, del 27 febbraio 2019, del 16 settembre 2020, del 5 ottobre 2022, del 22 marzo 2023, dell'8 maggio 2024 e del 20 agosto 2025 (BU 28, 2011, 15, 2014, 95, 2015, 26, 2018, 16, 2019, 51, 2020, 38, 2022, 13, 2023, 22, 2024 e 30, 2025) che conferiscono l'obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro nel ramo delle vetrerie del Canton Ticino è prorogata fino al 30 giugno 2028.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il ramo delle vetrerie del Cantone Ticino, allegato ai decreti del Consiglio di Stato, menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art. 10

¹Per la copertura delle spese derivanti dall'introduzione ed applicazione del CCL, nonché per sviluppare azioni tendenti alla formazione professionale, al miglioramento della qualifica professionale (...) il finanziamento della sicurezza e salute sul lavoro, è istituito un contributo paritetico, da versare alla CPC in Bellinzona, del seguente ammontare:

- a) per tutti i datori di lavoro del cantone Ticino assoggettati al presente CCL: il 2 ‰ (due per mille) dei salari versati durante l'anno precedente, ritenuta una tassa minima di fr. 20.00 al mese;
- b) per i lavoratori (apprendisti compresi):
 - lo 0.7% della retribuzione lorda, secondo il calcolo AVS, trattenuto da ogni retribuzione dal datore di lavoro per le spese di applicazione;
 - lo 0.3% dello stipendio lordo, secondo il calcolo AVS, trattenuto da ogni retribuzione dal datore di lavoro per i costi di formazione e di perfezionamento professionale. Il contributo è utilizzato per finanziare l'organizzazione di corsi di aggiornamento e corsi sulla sicurezza e previa approvazione della CP di congedi pagati per i lavoratori che vi partecipano, il rimborso delle spese di trasferta e della tassa di iscrizione.

²Il datore di lavoro è obbligato a trattenere sul salario del lavoratore il contributo paritetico di cui sopra e a riversarlo alla CPC (...).

(...)

¹⁰L'introito totale della CPC verrà utilizzato (...) per:

- a) l'esecuzione e l'applicazione del CCL compresa l'organizzazione e la realizzazione dei controlli (...);
- b) il sostegno e il finanziamento della formazione e del perfezionamento professionale;
- c) per la sicurezza e salute sul lavoro;

Art. 14 cpv. 3. Aumento salari reali (...)

A tutti i lavoratori andrà corrisposto (...) un aumento dei salari reali corrispondente allo 0.3%, apprendisti AFC nonché i giovani lavoratori inclusi.

Gli aumenti salariali sono riconosciuti a tutti coloro che erano occupati presso le aziende al 31 dicembre 2025.

(Il resto dell'articolo rimane invariato)

III

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2026, un aumento generale del salario possono tenerne conto ai sensi dell'aumento salariale previsto dall'articolo 14 capoverso 3 del contratto collettivo di lavoro.

IV

Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il 1° settembre 2026 ed è valido fino al 30 giugno 2028.

Bellinzona, 24 giugno 2026

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 31 luglio 2026.

**Decreto esecutivo
concernente la convenzione stipulata tra studiovezia Sagl
e la Comunità di acquisti HSK SA per la remunerazione
della riabilitazione ambulatoriale di pazienti affetti
da malattie cardiovascolari**

del 27 maggio 2026

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli articoli 46 capoverso 4 e 53 della legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal), l'articolo 68 della legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal), l'articolo 50 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA) e l'articolo 14 della legge federale sulla sorveglianza dei prezzi del 20 dicembre 1985 (LSPr);

esaminata la convenzione stipulata tra studiovezia Sagl e la Comunità di acquisti HSK SA per la remunerazione della riabilitazione ambulatoriale di pazienti affetti da malattie cardiovascolari;

considerata la comunicazione del 23 luglio 2025 del Sorvegliante dei prezzi, il quale rinuncia all'inoltro di una raccomandazione in merito al caso specifico;

consultata l'Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana,

decreta:

Art. 1 ¹È approvata la convenzione stipulata tra studiovezia Sagl e la Comunità di acquisti HSK SA per la remunerazione della riabilitazione ambulatoriale di pazienti affetti da malattie cardiovascolari.

²Le parti si sono accordate su una tariffa forfettaria pari a 220 franchi a settimana per la riabilitazione cardiaca ambulatoriale.

³L'atto di cui al capoverso 1 è consultabile presso l'Area di gestione sanitaria del Dipartimento della sanità e della socialità.

Art. 2 Il presente decreto esecutivo è notificato agli interessati mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale.